

Proposta modificata di regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾

(2001/C 62 E/15)

COM(2000) 660 def. — 1993/0463(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 20 ottobre 2000)⁽¹⁾ GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 3.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

Invariato

considerando quanto segue:

(1) Tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei, il favorire più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano e l'assicurare, agendo di concerto, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa. A tale scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno, l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. Un regime unificato per il rilascio di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità favorirebbe pertanto il conseguimento di questi obiettivi.

Invariato

(2) Giacché soltanto i paesi del Benelux si sono dati una legge uniforme sulla protezione del disegno industriale, mentre si esplica soltanto in forza della legge nazionale ed ha un'efficacia circoscritta al territorio dei singoli Stati membri, disegni e modelli identici possono essere protetti secondo modalità diverse in Stati membri diversi e nell'interesse di titolari diversi. Questa situazione determina inevitabilmente conflitti nel commercio intracomunitario.

(2) Giacché soltanto i paesi del Benelux si sono dati una legge uniforme sulla protezione del disegno industriale, mentre in tutti gli altri Stati membri la protezione di disegni e modelli si esplica soltanto in forza della legge nazionale ed ha un'efficacia circoscritta al territorio dei singoli Stati membri, disegni e modelli identici possono essere protetti secondo modalità diverse in Stati membri diversi e nell'interesse di titolari diversi. Questa situazione determina inevitabilmente conflitti nel commercio intracomunitario.

⁽¹⁾ GU C 29 del 31.1.1994, pag. 20.⁽³⁾ GU C 110 del 2.5.1994 e GU C 75 del 15.3.2000.⁽¹⁾ GU C 29 del 31.1.1994, pag. 20 e COM(1999) 310 def. del 22 giugno 1999.⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 2000.

PROPOSTA INIZIALE

- (3) Le notevoli divergenze riscontrabili tra le legislazioni nazionali in materia di disegno industriale impediscono e falsano la concorrenza su scala comunitaria tra i fabbricanti di prodotti tutelati poiché, a differenza di quanto avviene sui mercati nazionali, nella Comunità il commercio e la concorrenza dei prodotti in cui è attuato un disegno o un modello risultano ostacolati e falsati dalla pletora di domande, uffici, procedure, leggi, diritti esclusivi con efficacia nazionale e dal cumulo delle spese amministrative, con la conseguenza che chi richiede la protezione deve far fronte a costi e tasse elevati.
- (4) Indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la tutela di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti che attuino, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci.
- (5) S'impone dunque l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio d'armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, una privativa soggetta ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri.
- (6) Spetta pertanto alla Comunità adottare provvedimenti idonei a far raggiungere tali obiettivi, che non possono essere conseguiti mediante l'iniziativa individuale degli Stati membri e che, in considerazione della portata e degli effetti che può avere l'istituzione di una disciplina dei disegni e modelli comunitari e di un'autorità competente in materia, possono essere conseguiti soltanto dalla Comunità.
- (7) Giacché l'elevata qualità del disegno industriale è una caratteristica importante dell'industria comunitaria ai fini della concorrenza con l'industria di altri paesi e costituisce in molti casi il fattore decisivo per il successo commerciale del prodotto in cui trova attuazione, una migliore protezione del disegno industriale non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi. Di conseguenza un sistema di tutela dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta di fondamentale importanza per l'industria comunitaria.

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Le notevoli divergenze riscontrabili tra le legislazioni nazionali in materia di disegno industriale impediscono e falsano la concorrenza su scala comunitaria tra i fabbricanti di prodotti tutelati poiché, a differenza di quanto avviene sui mercati nazionali, nella Comunità il commercio e la concorrenza dei prodotti in cui è attuato un disegno o un modello risultano ostacolati e falsati dalla pletora di domande, uffici, procedure, leggi, diritti esclusivi con efficacia nazionale e dal cumulo delle spese amministrative, con la conseguenza che chi richiede la protezione deve far fronte a costi e tasse elevati. La direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 ⁽¹⁾ sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ravvicina le legislazioni degli Stati membri in questo campo e contribuisce a porre rimedio a questa situazione.
- (4) Indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la tutela di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti che attuino un disegno o modello oggetto di diritti nazionali di cui sono titolari persone diverse, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

PROPOSTA INIZIALE

- (8) Un siffatto sistema di tutela costituisce il presupposto imprescindibile per arrivare ad ottenere una tutela corrispondente sui principali mercati esteri della Comunità.
- (9) Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina del disegno industriale vanno allineate alle disposizioni della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- (10) Non si deve intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli. Beninteso tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico, così come ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione in oggetto.
- (11) I particolari meccanici dei prodotti modulari possono peraltro costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e quindi essere ammesse ad usufruire della protezione.
- (12) La protezione non andrebbe invece accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata ovvero che non risultano soddisfare di per se stesse i requisiti della novità e dell'individualità. Le caratteristiche di un disegno o modello che non beneficiano della protezione per questi motivi non andrebbero dunque prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione.
- (13) La direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli non ha consentito di realizzare un completo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l'impiego di disegni e modelli tutelati in componenti di prodotti complessi a fini di riparazione. Nell'ambito della procedura di consultazione disposta da detta direttiva la Commissione s'è dunque impegnata a passare in rassegna le conseguenze delle disposizioni contenute nella direttiva stessa tre anni dopo che questa sia entrata in vigore, con particolare riferimento ai settori industriali maggiormente interessati dalle discussioni in corso sulla questione di una clausola sulle riparazioni, applicabile alle componenti di prodotti complessi. In tali circostanze è opportuno escludere dalla tutela derivante dal presente regolamento disegni e modelli di componenti di prodotti complessi fino a quando il Consiglio non abbia deciso, in base ad una proposta della Commissione, quale politica perseguire in questo campo.

PROPOSTA MODIFICATA

- (9) Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina del disegno industriale vanno allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- (10) Non si deve intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli. Beninteso tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico, così come non si deve ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non vanno prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione in oggetto.
- (11) I particolari meccanici dei prodotti modulari possono peraltro costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e devono quindi essere ammesse ad usufruire della protezione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (14) Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si deve stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni industriali già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica od in cui si attua e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'ideatore nell'elaborare il disegno o modello.
- (15) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme in tema di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, in particolare per quanto riguarda gli accordi di licenza.
- (16) Una privativa comunitaria dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di tutti i settori industriali della Comunità, che sono numerosi e diversificati.
- (17) Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.
- (18) Da quanto precede scaturisce l'esigenza d'istituire due forme di tutela, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.
- (19) Un disegno o modello comunitario registrato esige l'istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito. In linea di massima tale sistema di registrazione non dovrebbe basarsi su un esame approfondito, da compiersi prima della registrazione e volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione, così da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti.
- (20) Un disegno o modello comunitario sarà tutelato soltanto qualora risulti nuovo, intendendosi con ciò che non è identico a nessun altro disegno o modello messo in precedenza a disposizione del pubblico, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(21) Occorre altresì permettere all'ideatore od al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato. A questo fine risulta necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall'autore o dal suo avente causa, o qualsiasi divulgazione non autorizzata effettuata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato, non pregiudichi le caratteristiche di novità e d'individualità del disegno o modello in questione.

(22) La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. È pertanto opportuno che la protezione del disegno o modello comunitario non registrato si concreti unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Tale diritto dovrà bensì estendersi anche al commercio dei prodotti in cui sono attuati disegni o modelli contraffatti.

(23) Compete alla legge nazionale garantire l'osservanza anche coattiva di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. Tali sanzioni dovranno permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'ordinamento in cui si chiedi la tutela coattiva del diritto.

(24) A chiunque possa provare di aver cominciato ad utilizzare in buona fede all'interno della Comunità un disegno o modello che benefici della protezione di una privativa comunitaria registrata senza averlo copiato, ovvero di aver compiuto seri e validi preparativi a tale scopo, può venir riconosciuto il diritto ad un impiego limitato del disegno o modello in questione. A tal fine per «utilizzare» deve intendersi qualunque utilizzazione o preparativo serio e valido ad essa finalizzato, inclusa l'utilizzazione a fini commerciali, che abbia avuto inizio prima della data in cui è stata presentata la richiesta di privativa comunitaria registrata.

(25) Uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento è istituire una procedura di rilascio del disegno o modello comunitario registrato che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori.

(22) La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. È pertanto opportuno che la protezione del disegno o modello comunitario non registrato si concreti unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Tale diritto dovrà bensì estendersi anche al commercio dei prodotti in cui sono attuati disegni o modelli contraffatti, ma non a prodotti con elementi di disegno industriale che costituiscano il risultato di un disegno o modello elaborato indipendentemente da un altro ideatore.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (26) I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario registrato. Per questi settori sussiste anche l'esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda cumulativa renderà possibile soddisfare.
- (27) L'usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello comunitario potrebbe talora vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione, cosicché la possibilità di la data della pubblicazione per un ragionevole rappresenta una soluzione in tali casi.
- (28) Regole procedurali che impongono di proporre in un'unica località le azioni in materia di validità di un disegno o modello comunitario registrato consentirebbero di risparmiare tempo e denaro rispetto a procedure nelle quali vengano aditi più organi giudiziari nazionali.
- (29) Occorre pertanto istituire difese in sede giurisdizionale, quali la possibilità di appello dinanzi a una commissione ricorsi e, in ultima istanza, il ricorso per cassazione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Siffatta procedura contribuirebbe allo sviluppo di un'interpretazione uniforme dei requisiti di validità dei disegni e modelli comunitari.
- (30) È di fondamentale importanza che i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari vengano fatti osservare efficacemente in tutto il territorio della Comunità. A tale scopo occorre dettare norme particolari per le controversie relative a disegni o modelli comunitari. Per le azioni di contraffazione e per le azioni dirette ad ottenere la declaratoria di nullità inoltre il fatto di limitare il numero dei tribunali nazionali competenti può giovare alla specializzazione dei giudici. A tal fine gli Stati membri devono designare tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari.
- (31) Le disposizioni sulla competenza giurisdizionale devono per quanto possibile escludere la possibilità di una scelta opportunistica del foro ad opera delle parti. Occorre pertanto stabilire chiare norme in tema di competenza giurisdizionale internazionale.

PROPOSTA MODIFICATA

- (26) I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario registrato. Per questi settori sussiste anche l'esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda cumulativa renderà possibile soddisfare. I disegni o modelli contenuti in una domanda cumulativa tuttavia sono indipendenti l'uno dall'altro ai fini della dichiarazione di nullità, della rinuncia e dei provvedimenti anche coattivi volti a garantire il rispetto dei diritti.
- (27) L'usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello comunitario potrebbe talora vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione, cosicché la possibilità di differire la data della pubblicazione per un lasso di tempo ragionevole rappresenta una soluzione in tali casi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (32) In forza della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, modificata dalla decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE dell'8 giugno 1993, detto tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità, in particolare per quanto riguarda i ricorsi promossi a norma dell'articolo 230, secondo comma del trattato CE, nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie figuranti nell'atto costitutivo di un organismo di diritto comunitario. Di conseguenza le attribuzioni demandate dal presente regolamento alla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni delle camere di ricorso sono esercitate in primo grado dal suddetto tribunale, conformemente a quanto disposto dalla decisione summenzionata.
- (33) Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della tutela comunitaria possano applicarsi altre o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile.
- (34) In attesa di un'armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore.
- (35) Giacché i provvedimenti necessari per attuare il presente regolamento costituiscono misure di portata generale a termini dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, essi vanno presi seguendo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PROPOSTA MODIFICATA

- (32) In forza della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE dell'8 giugno 1993 ⁽²⁾, detto tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità, in particolare per quanto riguarda i ricorsi promossi a norma dell'articolo 230, secondo comma del trattato CE, nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie figuranti nell'atto costitutivo di un organismo di diritto comunitario. Di conseguenza le attribuzioni demandate dal presente regolamento alla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni delle camere di ricorso sono esercitate in primo grado dal suddetto tribunale, conformemente a quanto disposto dalla decisione summenzionata.
- (33) Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della tutela comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile.
- Invariato
- (35) Giacché i provvedimenti necessari per attuare il presente regolamento costituiscono misure di portata generale a termini dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, essi vanno presi seguendo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione,

Invariato

⁽¹⁾ GU L 319 del 25.11.1988, pag. 1 e corrigendum in GU L 241 del 17.8.1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 144 del 16.6.1993, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Disegni e modelli comunitari**

2. Un disegno o modello è tutelato dalle disposizioni del presente regolamento:

- a) mediante «privativa comunitaria non registrata» se è stato messo a disposizione del pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;
- b) mediante «privativa comunitaria registrata» se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.

3. La privativa comunitaria ha carattere unitario. Essa produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità; può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità unicamente per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

*Articolo 2***Ufficio**

L'Ufficio d'armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), denominato nel seguito «l'Ufficio», istituito dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, denominato nel seguito «il regolamento sul marchio comunitario», provvede a svolgere i compiti affidatigli dal presente regolamento.

TITOLO II

DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione prima

Requisiti per la protezione*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) «disegno o modello»: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

1. Sono nel seguito denominati «disegni e modelli comunitari» i disegni e modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento secondo le modalità da esso stabilite.

Invariato

3. La privativa comunitaria ha carattere unitario. Essa produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità; può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità ovvero di un divieto dell'uso unicamente per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- b) «prodotto»: qualsiasi oggetto industriale od artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;
- c) «prodotto complesso»: un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

*Articolo 4***Requisiti generali per la protezione**

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.
2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto od attuato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto:
- a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e
- b) se ed in quanto le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.
3. Per «normale utilizzazione» a termini del paragrafo 2, lettera a) s'intende qualsiasi impiego di manutenzione, assistenza e riparazione.

*Articolo 5***Novità**

Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato messo a disposizione del pubblico:

- a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui si domanda la protezione è stato messo a disposizione del pubblico per la prima volta;
- b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Per «normale utilizzazione» a termini del paragrafo 2, lettera a) s'intende qualsiasi impiego compiuto dall'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Invariato

1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato messo a disposizione del pubblico:

Invariato

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Invariato

Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato messo a disposizione del pubblico:

- a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui si domanda la protezione è stato messo a disposizione del pubblico per la prima volta;
- b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Nell'apprezzare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'ideatore nel creare il disegno o modello.

Articolo 7

(soppresso)

Data di riferimento*Articolo 8*

Invariato

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione od in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito od implicito di riservatezza.

2. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:

- a) dal suo ideatore o avente diritto oppure da terzi in seguito a informazioni o atti del suo ideatore o avente diritto, e
- b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato in seguito ad un abuso commesso nei confronti del suo ideatore o avente diritto.

*Articolo 9***Disegno o modello di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione**

1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche d'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche d'aspetto di un prodotto che vanno necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello si attua o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2 il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

*Articolo 10***Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico od al buon costume**

Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico od al buon costume.

*Articolo 10 bis***Disposizioni transitorie**

1. Fino a quando a questo proposito non verranno adottate, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento non sarà protetto in quanto comunitario un disegno o modello applicato ad un prodotto od in esso attuato che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello.

2. La proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 andrà presentata in concomitanza e tenendo conto di eventuali modifiche che la Commissione proponga a questo proposito in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Sezione seconda***Estensione e durata della protezione***Articolo 11***Estensione della protezione**

1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.
2. Nell'apprezzare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'ideatore nel creare il disegno o modello.

*Articolo 12***Decorrenza e fine della protezione di disegni e modelli comunitari non registrati**

1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione prima è protetto, senza ulteriori formalità, mediante privativa comunitaria non registrata, per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello stesso è stato messo per la prima volta a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1) si riterrà che un disegno o modello sia stato messo a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità se è stato pubblicato in qualsiasi modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti divulgato sul territorio in questione, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia messo a disposizione del pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito od implicito di riservatezza.

*Articolo 13***Decorrenza e fine della protezione conferita dalla privativa comunitaria registrata**

In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione prima è protetto da una privativa comunitaria registrata per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 13 bis***Rinnovo**

1. La registrazione della privativa comunitaria registrata è rinnovata a richiesta del titolare o di qualsiasi persona da questi esplicitamente delegata, purché sia stata pagata la tassa di rinnovo.
2. L'Ufficio informa tempestivamente prima della scadenza della registrazione il titolare della privativa comunitaria registrata ed i titolari di diritti registrati sulla privativa in merito alla scadenza stessa. La mancata comunicazione di tale informazione non fa sorgere alcuna responsabilità dell'Ufficio.
3. La domanda di rinnovo va presentata nei sei mesi che terminano l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela e la relativa tassa deve essere pagata nello stesso periodo. In difetto, si possono presentare la domanda e pagare la tassa entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente, a condizione di pagare una soprattassa entro lo stesso periodo.
4. Gli effetti del rinnovo decorrono dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione. Esso viene registrato.

Sezione terza

Spettanza della privativa comunitaria*Articolo 14***Diritto alla privativa comunitaria**

1. Il diritto alla privativa comunitaria spetta all'ideatore del disegno o modello od ai suoi aventi causa.

Invariato

2. Se il disegno o il modello è stato sviluppato da due o più persone il diritto alla privativa comunitaria spetta ad esse congiuntamente. Le condizioni di esercizio di tale diritto vengono stabilite mediante accordo contrattuale tra i contitolari ovvero, in mancanza di siffatto accordo:
 - a) nel caso di una privativa comunitaria registrata, applicando la legge dello Stato membro in cui è stata domandata la registrazione a norma dell'articolo 37, oppure
 - b) nel caso di una privativa comunitaria non registrata, facendo riferimento alla legge dello Stato membro:
 - i) in cui tutti gli ideatori hanno la sede od il domicilio alla data di riferimento;
 - ii) quando il punto i) non sia applicabile, in cui tutti gli ideatori hanno una stabile organizzazione alla data di riferimento;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto alla privativa comunitaria spetta al datore di lavoro salvo diversa convenzione.

*Articolo 15***Pluralità d'ideatori***Articolo 16***Azioni pertinenti alla titolarità della privativa comunitaria**

1. Quando un disegno o modello comunitario non registrato viene da chi non sia legittimato a farlo ovvero quando una privativa comunitaria registrata sia stata registrata a nome di chi non vi abbia diritto a norma dell'articolo 14, l'avente diritto in forza del medesimo articolo 14 può chiedere, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, di esser riconosciuto come il legittimo titolare della privativa risultante dal disegno o modello comunitario.

2. Chi ritenga di avere congiuntamente diritto alla privativa comunitaria registrata può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, di esserne riconosciuto contitolare.

3. Le domande giudiziali di cui ai paragrafi 1 vanno proposte nel termine perentorio di due anni dalla data di se chi non ha diritto alla privativa in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione.

4. Nel caso di un disegno o modello comunitario registrato nel registro viene annotato quanto segue:

a) la domanda giudiziale ex paragrafo 1;

b) la decisione definitiva od ogni altra conclusione del procedimento;

iii) quando i punti i) e ii) non siano applicabili, lo Stato membro di riferimento sarà quello in cui il disegno o modello oggetto della privativa comunitaria non registrata è stato messo per la prima volta a disposizione del pubblico a termini dell'articolo 12.

Invariato

(soppresso)

Invariato

1. Quando un disegno o modello comunitario non registrato viene divulgato da chi non sia legittimato a farlo ovvero quando una privativa comunitaria registrata sia stata registrata o domandata a nome di chi non vi abbia diritto a norma dell'articolo 14, l'avente diritto in forza del medesimo articolo 14 può chiedere, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, di esser riconosciuto come il legittimo titolare della privativa risultante dal disegno o modello comunitario.

Invariato

3. Le domande giudiziali di cui ai paragrafi 1 e 2 vanno proposte in tribunale nel termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione di una privativa comunitaria registrata o dalla data in cui è stato divulgato il disegno o modello comunitario non registrato. Non si applica alcun limite di tempo se chi non ha diritto alla privativa agiva in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato oggetto di una domanda di privativa comunitaria registrata, è stato divulgato o gli è stato trasferito.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- c) ogni cambiamento di titolarità della privativa comunitaria registrata risultante dalla decisione definitiva.

*Articolo 17***Effetti di una sentenza sulla titolarità della privativa comunitaria registrata**

1. Qualora in esito al procedimento legale di cui all'articolo 16, paragrafo 1 si verifichi un cambiamento integrale della titolarità della privativa comunitaria registrata le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all'iscrizione del nuovo titolare nel Registro.

2. Il titolare della privativa comunitaria registrata o il licenziatario che abbiano utilizzato il disegno o il modello nella Comunità o abbiano compiuto preparativi seri e validi a tale scopo prima dell'inizio del procedimento legale di cui all'articolo 16, paragrafo 1 possono continuare ad utilizzare il disegno o il modello purché chiedano, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel Registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare o, a seconda dei casi, il licenziatario hanno agito in malafede al momento in cui hanno iniziato ad utilizzare il disegno o modello o compiuto preparativi a tale fine.

*Articolo 18***Presunzione a favore del registrato**

Si presume titolare della privativa in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio la persona nel cui nome è registrata la privativa comunitaria ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona nel cui nome è stata presentata la relativa domanda.

*Articolo 19***Diritto dell'ideatore ad esser menzionato**

Nei confronti del richiedente o del titolare di una privativa comunitaria registrata l'ideatore del disegno o del modello può far valere il diritto di essere menzionato come tale dinanzi all'Ufficio e nel Registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo la menzione di quest'ultimo può sostituire l'indicazione dei singoli ideatori del disegno o modello.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 18***Presunzione a favore del titolare registrato della privativa**

Si presume titolare della privativa in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro procedimento la persona nel cui nome è registrata la privativa comunitaria ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona nel cui nome è stata presentata la relativa domanda.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione quarta

Effetti della privativa comunitaria*Articolo 20***Diritti conferiti dalla privativa comunitaria**

1. La privativa comunitaria registrata conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietare a terzi di utilizzare senza il suo consenso un disegno o modello che gode della protezione conferita dal disegno o modello comunitario registrato. Sono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego di un prodotto cui il disegno o modello è applicato od in cui si attua ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2. La privativa comunitaria non registrata tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura in malafede di un disegno o modello tutelato dalla privativa.

3. Il paragrafo 2 si applica anche alla privativa comunitaria registrata soggetta a differimento della pubblicazione sino a quando i dati pertinenti iscritti nel Registro ed il fascicolo relativo alla domanda non sono stati messi a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 21

(soppresso)

Diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata*Articolo 22*

Invariato

Limitazione degli effetti della privativa comunitaria

1. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non possono venir esercitati in caso di:
- a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
 - b) atti compiuti a fini di sperimentazione;
 - c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non possono inoltre venir esercitati in relazione a:

- a) l'arredo e le installazioni dei mezzi di locomozione navale ed aerea immatricolati in paesi che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità;
- b) l'importazione nella Comunità di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti;
- c) l'esecuzione delle riparazioni di cui sopra.

- a) l'arredo e le installazioni dei mezzi di locomozione navale ed aerea immatricolati in paesi terzi che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità;

Invariato

Articolo 23

Impiego di un disegno o modello comunitario registrato a fini di riparazione

(soppresso)

Articolo 24

Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale si attua o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dalla privativa stessa quando il prodotto sia stato posto in commercio nella Comunità dal titolare della privativa comunitaria o con il suo consenso.

Invariato

Articolo 25

Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato

1. Gode di un diritto derivante da una precedente utilizzazione il terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, prima della data di priorità, iniziato in buona fede ad impiegare sul territorio della Comunità un disegno o modello che usufruisca della protezione della privativa comunitaria registrata, non copiato da quest'ultima, o compiuto preparativi seri e validi a tal fine.

2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali era stato impiegato o si erano compiuti seri e validi preparativi per impiegarlo prima della data di deposito o di priorità della privativa comunitaria registrata. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non sono opponibili al terzo in rapporto a tale utilizzazione.

3. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione non si estende alla concessione ad altre persone di licenze per l'utilizzazione del disegno o modello in questione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione quinta

Nullità*Articolo 26***Dichiarazione di nullità**

1. Una privativa comunitaria registrata può esser dichiarata nulla dall'Ufficio in seguito ad una richiesta in tal senso rivoltagli conformemente alle procedure di cui ai titoli VI ed VII, ovvero da un tribunale competente a pronunciarsi in merito a disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per infrazione.

2. Una privativa comunitaria non registrata può esser dichiarata nulla da un tribunale competente a pronunciarsi in merito a disegni e modelli comunitari in seguito ad una richiesta rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per infrazione.

3. Una privativa comunitaria può esser dichiarata nulla anche dopo che la privativa comunitaria si è estinta, è decaduta o è stata oggetto di rinuncia.

*Articolo 27***Cause di nullità**

1. La privativa comunitaria può essere dichiarata nulla solo nei seguenti casi:

- a) se il disegno o modello tutelato non è un disegno o modello a termini dell'articolo 3, lettera a), ovvero
- b) se il disegno o modello tutelato non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 10 bis, ovvero
- c) se, il titolare non ha diritto alla privativa comunitaria a norma dell'articolo 14, ovvero
- d) se un disegno o modello concorrente è stato messo a disposizione del pubblico dopo la data di presentazione della domanda o, in caso di rivendicazione della priorità, dopo la data di priorità, ed è tutelato da una data precedente mediante privativa comunitaria registrata o relativa domanda oppure mediante privativa nazionale registrata di uno Stato membro o relativa domanda, ovvero

4. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può esser trasferito unicamente quando il terzo sia un'impresa ed il trasferimento del diritto sia concomitante a quello della parte dell'impresa nell'ambito della quale si era svolta l'attività in questione o si erano compiuti i preparativi ad essa pertinenti.

Invariato

c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto alla privativa comunitaria a norma dell'articolo 14, ovvero

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero
- f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro, ovvero
- g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

2. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere adottati esclusivamente dal titolare della privativa comunitaria a termini dell'articolo 14.

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere adottati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore.

4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera g) possono essere adottati esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato ad utilizzare il disegno o modello.

6. Un disegno o modello dichiarato nullo in applicazione del paragrafo 1, lettere b), e), f) o g) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è preservata l'identità. Nel mantenimento in forma modificata possono rientrare la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare della privativa comunitaria ovvero l'iscrizione nel Registro di una decisione giudiziale che dichiari la parziale nullità della privativa comunitaria registrata.

Articolo 28
della nullità

PROPOSTA MODIFICATA

5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano la libertà degli Stati membri di stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g) possano venir adottati anche da una competente autorità dello Stato membro in questione che agisca di propria iniziativa.

6. Un disegno o modello dichiarato nullo in applicazione del paragrafo 1, lettere b), e), f) o g) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è preservata l'identità. Nel mantenimento in forma modificata possono rientrare la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare della privativa comunitaria ovvero l'iscrizione nel Registro di una decisione giudiziale o dell'Ufficio che dichiari la parziale nullità della privativa comunitaria registrata.

Articolo 28
Effetti della nullità

1. Se ed in quanto è stata dichiarata nulla una privativa comunitaria vien considerata, fin dall'inizio, priva degli effetti contemplati dal presente regolamento.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Fatte salve le disposizioni nazionali pertinenti alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare della privativa comunitaria od all'arricchimento senza giusta causa, l'effetto retroattivo della nullità della privativa comunitaria non pregiudica:

- a) le decisioni in tema di violazione delle privative passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;
- b) i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; a titolo equitativo può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in esecuzione del contratto.

Invariato

TITOLO III

LA PRIVATIVA COMUNITARIA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 29

Assimilazione della privativa comunitaria alla privativa nazionale

1. eventuali disposizioni contrarie degli articoli da 30 a 34, la privativa comunitaria in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

- a) aveva la sede o la residenza alla data di riferimento, ovvero
- b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

2. Nel caso di privative comunitarie registrate il paragrafo 1 si applica in funzione delle iscrizioni fatte nel Registro.

3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o, in difetto, della lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 1 viene determinato:

- a) per le privative comunitarie non registrate, con riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli da 30 a 34, la privativa comunitaria in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

- a) aveva la sede o la residenza alla data di riferimento, ovvero
- b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

b) per le privative comunitarie registrate, con riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel Registro.

4. Quando non ricorrono le condizioni contemplate dai paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui l'Ufficio.

*Articolo 30***Trasferimento della privativa comunitaria registrata**

Il trasferimento della privativa comunitaria registrata è soggetto alle seguenti disposizioni:

- a) su istanza di parte l'atto di trasferimento è trascritto nel Registro e pubblicato;
- b) fino a quando la successione nei diritti non è trascritta nel Registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla privativa;
- c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le corrispondenti dichiarazioni non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di trascrizione del trasferimento;
- d) tutti i documenti che in forza dell'articolo 70 vanno notificati al titolare della privativa comunitaria registrata sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare od al rappresentante da questi eventualmente nominato.

*Articolo 31***Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato**

- 1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.
- 2. Su istanza di parte i diritti di cui al paragrafo 1 sono trascritti nel Registro e pubblicati.

*Articolo 32***Esecuzione forzata su una privativa comunitaria registrata**

- 1. La privativa comunitaria registrata può essere oggetto di sequestro.

PROPOSTA MODIFICATA

Quando non ricorrono le condizioni contemplate dai paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio.

b) fino a quando la successione nei diritti non è trascritta nel Registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione della privativa;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su privative comunitarie registrate la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma di quanto disposto dall'articolo 29.

3. Su istanza di parte l'esecuzione forzata è trascritta nel Registro e pubblicata.

*Articolo 33***Procedure fallimentari e procedure analoghe**

PROPOSTA MODIFICATA

1. L'unico Stato membro in cui una privativa comunitaria può venir inclusa in una procedura fallimentare od in una procedura analoga è quello sul cui territorio il debitore ha la sua principale sede d'interessi.

2. In caso di proprietà collettiva di una privativa comunitaria il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario in questione.

3. Quando una privativa comunitaria è inclusa in una procedura fallimentare od in una procedura analoga, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene annotato nel Registro di cui all'articolo 50 e pubblicata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 77, paragrafo 1.

*Articolo 34***Licenze**

1. Una privativa comunitaria può essere concessa in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

2. Il titolare può opporre i diritti conferiti dalla privativa comunitaria ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario.

3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per violazione della privativa comunitaria soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare della privativa per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare della privativa comunitaria.

5. Se la privativa comunitaria è registrata la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di parte, iscritte nel Registro e pubblicate.

*Articolo 35***Opponibilità ai terzi**

1. L'opponibilità ai terzi degli atti di cui agli articoli 30, 31 e 32 ed all'articolo 34 è disciplinata dalla legge dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 29.

2. In materia di privative comunitarie registrate, gli atti di cui agli articoli 30, 31 e 34 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro trascrizione nel Registro. Prima della loro trascrizione gli atti suddetti sono cionondimeno opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sulla privativa comunitaria registrata dopo la data dell'atto, del quale erano però a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile nei confronti di chi abbia acquisito la privativa comunitaria registrata od un diritto mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento l'opponibilità ai terzi del fallimento o delle procedure analoghe in cui sia inclusa la privativa comunitaria è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui la procedura in questione è stata avviata in base a disposizioni interne o convenzioni internazionali.

*Articolo 36***La domanda di privativa comunitaria registrata in quanto oggetto di proprietà**

1. In quanto oggetto di proprietà la domanda di disegno o modello comunitario registrato è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 29.

2. Alle domande di privativa comunitaria registrata si applicano per quanto di ragione gli articoli da 30 a 35. Se gli effetti di una di queste disposizioni dipendono dalla trascrizione nel Registro, tale formalità va adempiuta all'atto della risultante registrazione della privativa comunitaria.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Il paragrafo 2 non è applicabile nei confronti di chi abbia acquisito la privativa comunitaria registrata od un diritto su di essa mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO IV

DOMANDA DI PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Sezione prima

Deposito e requisiti della domanda*Articolo 37***Deposito ed inoltro della domanda**

1. La domanda di privativa comunitaria registrata va depositata, a scelta del richiedente:

- a) presso l'Ufficio, ovvero
- b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro, ovvero
- c) nei paesi del Benelux, presso l'ufficio dei disegni del Benelux.

2. Qualora una domanda venga depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux l'ufficio interessato provvede ad inoltrarla all'Ufficio nel termine di due settimane dalla data del deposito. I suddetti uffici hanno facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa d'importo non superiore alle spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda stessa.

3. Non appena gli sia pervenuta una domanda di deposito inoltrata dall'ufficio centrale nazionale di uno Stato membro o dall'ufficio dei disegni del Benelux, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente indicando la data di ricevimento della domanda.

4. Una volta trascorsi almeno dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione stende un rapporto sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di privativa comunitaria registrata, corredandolo delle proposte di revisione eventualmente ritenute opportune.

*Articolo 38***Inoltro della domanda**

(soppresso)

*Articolo 39***Requisiti della domanda**

Invariato

1. La domanda di privativa comunitaria registrata deve contenere:

- a) una richiesta di registrazione;
- b) indicazioni atte a consentire d'identificare il richiedente;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello.

2. La domanda deve inoltre contenere:

- a) un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende attuare il disegno o modello o ai quali esso dev'essere applicato;
- b) la classificazione dei prodotti nei quali s'intende attuare il disegno o modello o ai quali esso dev'essere applicato in funzione della classe attribuitagli;
- c) la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che l'ideatore od il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di venir citati.

3. La domanda può altresì contenere:

- a) una descrizione esplicativa della rappresentazione del disegno o modello;
- b) una richiesta di differimento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 52;

4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di domanda e della tassa di pubblicazione. Se viene presentata domanda di differimento della pubblicazione a norma del paragrafo 3, lettera b) la tassa per il differimento sostituisce quella di pubblicazione.

5. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

6. Le informazioni contenute negli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) nonché nel paragrafo 3, lettera a) non influiscono sulla portata della protezione accordata a disegni e modelli in quanto tale.

c) indicazioni atte a consentire d'identificare l'eventuale rappresentante del richiedente.

Invariato

*Articolo 40***Domande cumulative**

1. Più disegni o modelli possono essere depositati mediante un'unica domanda cumulativa diretta ad ottenere privative comunitarie registrate. Eccezion fatta per il caso in cui si tratti di decorazioni, le domande cumulative sono ammesse solo se i prodotti in cui s'intendono attuare i disegni o modelli od ai quali i disegni o modelli devono essere applicati appartengono tutti alla stessa classe della

1. Più disegni o modelli possono essere depositati mediante un'unica domanda cumulativa diretta ad ottenere privative comunitarie registrate. Eccezion fatta per il caso in cui si tratti di decorazioni, le domande cumulative sono ammesse solo se i prodotti in cui s'intendono attuare i disegni o modelli od ai quali i disegni o modelli devono essere applicati appartengono tutti alla stessa classe della Classifica internazionale dei disegni industriali.

PROPOSTA INIZIALE

2. Oltre che al pagamento delle tasse di cui all'articolo 39, paragrafo 4 la domanda cumulativa è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Se la domanda cumulativa contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, la soprattassa di pubblicazione è sostituita da quella per il differimento della pubblicazione. Per ciascun disegno o modello addizionale le soprattasse sono ragguagliate a una percentuale delle tasse ordinarie.

3. La domanda cumulativa deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento d'esecuzione.

*Articolo 41***Data di deposito**

1. La data del deposito di una domanda di privativa comunitaria registrata è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 39, paragrafo 1 viene presentata all'Ufficio dal richiedente ovvero, qualora la domanda venga depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux, la data del deposito presso tali uffici.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1 la data di deposito di una domanda inoltrata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux che pervenga all'Ufficio più di due mesi dopo la data in cui è stata presentata la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 è la data alla quale detta documentazione è pervenuta all'Ufficio.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

4. Ciascuno dei disegni o modelli contenuti in una domanda o registrazione cumulativa può essere fatto valere od essere oggetto di licenze, diritti reali, sequestri, procedure fallimentari o procedure analoghe, rinuncia o dichiarazione di nullità indipendentemente dagli altri. Il rinnovo può venir richiesto per una parte soltanto dei disegni o modelli contenuti in una domanda cumulativa. Disposizioni dettagliate in materia figurano nel regolamento d'esecuzione.

Invariato

*Articolo 41 bis***Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale**

La domanda di privativa comunitaria registrata alla quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, compreso all'occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda stessa.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 42***Classificazione**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Ufficio si avvale della classifica dei disegni e modelli di cui all'allegato all'Accordo che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Sezione seconda

Priorità*Articolo 43***Diritto di priorità**

1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di privativa in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi sulla proprietà industriale (nel seguito denominata «Convenzione di Parigi») od all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda di un diritto di priorità ai fini del deposito di una domanda di privativa comunitaria registrata per il medesimo disegno o modello.

2. È riconosciuto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare secondo il diritto dello Stato nel quale è stato effettuato od in forza di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per deposito nazionale regolare s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dal suo esito.

4. Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di privativa depositata per lo stesso disegno o modello e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta alla consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicazioni di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può servire in seguito come base per rivendicare il diritto di priorità.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Ufficio si avvale della più recente versione disponibile della classifica dei disegni e modelli di cui all'allegato all'Accordo che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Invariato

1 bis Chi depositi una domanda di privativa comunitaria registrata facendo valere un diritto di priorità basato sul deposito di un modello d'utilità usufruisce di un diritto di priorità per un periodo di sei mesi a norma di quanto disposto dal paragrafo 1.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte alla Convenzione di Parigi od all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto se ed in quanto risulta pubblicamente che questo Stato concede, in base ad un deposito effettuato presso l'Ufficio e rispondente a requisiti equivalenti a quelli contenuti nel presente regolamento, un diritto di priorità che produce effetti equivalenti.

*Articolo 44***Rivendicazione della priorità**

Chi nel richiedere la privativa comunitaria registrata intenda fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e una copia della domanda anteriore. Se la lingua in cui è redatta quest'ultima non è una delle lingue procedurali dell'Ufficio, può esigere la traduzione della domanda anteriore in una di tali lingue.

*Articolo 45***Effetti del diritto di priorità**

Per effetto del diritto di priorità la data cui risale la priorità è considerata data del deposito della domanda di privativa comunitaria registrata ai fini degli articoli 5, 6, 8, 25, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 52, paragrafo 1.

*Articolo 46***Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale***Articolo 47***Priorità derivante dalla presentazione in esposizioni**

1. Chi richiede la privativa comunitaria registrata avendo presentato i prodotti nei quali il disegno o modello si attua od ai quali esso è applicato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta a termini della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e rivista da ultimo il 30 novembre 1972 può, se deposita la domanda entro i sei mesi successivi alla prima presentazione di tali prodotti, far valere un diritto di priorità decorrente da tale data a termini dell'articolo 45.

2. Il richiedente che intenda rivendicare la priorità a norma del paragrafo 1 deve fornire le prove dell'avvenuta presentazione dei prodotti nei quali il disegno o modello si attua od ai quali esso è applicato osservando le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Chi nel richiedere la privativa comunitaria registrata intenda fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e una copia della domanda anteriore. Se la lingua in cui è redatta quest'ultima non è una delle lingue procedurali dell'Ufficio, questo può esigere la traduzione della domanda anteriore in una di tali lingue.

Invariato

(Questo articolo è diventato l'articolo 41 bis)

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. La priorità derivante dalla presentazione a esposizioni riconosciuta in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 43.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

*Articolo 48***Esame dei requisiti formali per il deposito**

1. L'Ufficio accerta che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 1 per l'assegnazione di una data di deposito.

2. L'Ufficio esamina se:

- a) la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 39, paragrafi 2, 3, 4 e 5 nonché, nell'ipotesi di domanda cumulativa, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2;
- b) la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento d'attuazione per quanto riguarda gli articoli 39 e 40;
- c) la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 81, paragrafo 2;
- d) sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata.

3. Le condizioni pertinenti all'esame dei requisiti formali per il deposito sono stabilite nel regolamento d'attuazione.

*Articolo 49***Irregolarità sanabili**

1. Qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 48 rilevi la presenza d'irregolarità atte a venir sanate l'Ufficio domanda al richiedente di sanarle entro il termine prescritto.

2. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 39, paragrafo 1 l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro i termini prescritti le irregolarità non sono state sanate la domanda non viene considerata una domanda di privativa comunitaria registrata.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettere a) b) e c), ed il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda contenente le irregolarità. Se entro i termini prescritti le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'Ufficio respinge la domanda.

4. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro i termini prescritti tale fatto comporta la decadenza dal diritto di priorità ai fini del deposito della domanda.

*Articolo 49 bis***alla registrazione**

1. Quando nello svolgere l'esame di cui all'articolo 48 l'Ufficio che il disegno o modello per cui si richiede la protezione

a) non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, lettera a), ovvero

b) risulta contrario all'ordine pubblico od al buon costume,

la domanda.

2. La domanda non viene respinta prima che al richiedente sia stata offerta l'opportunità di ritirarla o di sanarne le irregolarità, ovvero di presentare le proprie osservazioni in proposito.

*Articolo 50***Registrazione**

Quando una domanda di disegno o modello comunitario possiede i requisiti prescritti e se ed in quanto essa non è stata respinta dell'articolo 49 bis, l'Ufficio iscrive tale domanda nel Registro dei disegni e modelli comunitari in quanto disegno o modello comunitario registrato. La data della registrazione è quella.

*Articolo 51***Pubblicazione**

A seguito della registrazione l'Ufficio pubblica la privativa comunitaria registrata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 77, paragrafo 1. Il contenuto della pubblicazione verrà precisato nel regolamento d'attuazione.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettere a) b) e c), incluso il pagamento delle tasse, ed il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nei termini prescritti, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda contenente le irregolarità. Se entro i termini prescritti le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'Ufficio respinge la domanda.

4. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro i termini prescritti tale fatto comporta la decadenza dal diritto di priorità ai fini del deposito della domanda.

*Articolo 49 bis***Impedimenti alla registrazione**

1. Quando nello svolgere l'esame di cui all'articolo 48 l'Ufficio rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione

Invariato

esso respinge la domanda.

Invariato

Quando una domanda di disegno o modello comunitario possiede i requisiti prescritti e se ed in quanto essa non è stata respinta in forza dell'articolo 49 bis, l'Ufficio iscrive tale domanda nel Registro dei disegni e modelli comunitari in quanto disegno o modello comunitario registrato. La data della registrazione è quella del deposito della domanda ex articolo 41.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 52***Differimento della pubblicazione**

1. All'atto di depositare la domanda chi richieda la privativa comunitaria registrata può chiedere che la pubblicazione di detta privativa venga differita di un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione della priorità, dalla data di priorità.

2. In seguito a tale richiesta, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50, si effettua la registrazione della privativa comunitaria registrata, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione, fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2.

3. L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari la notizia del differimento della pubblicazione della privativa comunitaria registrata. La notizia è accompagnata dall'indicazione dell'identità del titolare della privativa comunitaria registrata, della data di deposito della domanda e degli altri particolari prescritti dal regolamento di esecuzione.

4. Allo scadere del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l'Ufficio consente la pubblica consultazione della documentazione e di tutte le annotazioni e trascrizioni riportate nel Registro attinenti alla domanda di privativa comunitaria registrata e pubblica la privativa stessa nel Bollettino dei disegni comunitari registrati sempreché sia stata pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di pubblicazione o, nel caso di domanda cumulativa, la relativa soprattassa.

Se il titolare non ottempera a queste prescrizioni la privativa comunitaria registrata si considera fin dall'inizio priva degli effetti di cui al presente regolamento.

5. (soppresso)

6. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su una privativa comunitaria registrata sono proponibili solo quando le informazioni contenute nel Registro e nella documentazione relativa alla domanda siano state comunicate alla parte convenuta.

Articolo 53

(soppresso)

Durata della protezione

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 54***Rinnovo**

TITOLO VI

RINUNCIA E NULLITÀ DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA*Articolo 55***Rinuncia**

1. La dichiarazione di rinuncia alla privativa comunitaria registrata va fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare della privativa stessa. Essa acquista efficacia alla data in cui viene trascritta nel Registro.

4. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del proprietario di eventuali diritti iscritti nel Registro. Quando nel Registro è iscritta una licenza la rinuncia è trascritta nel Registro unicamente se il titolare della privativa dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare; la trascrizione della rinuncia è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

*Articolo 56***Domanda di dichiarazione di nullità**

2. La domanda va presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la relativa tassa.

PROPOSTA MODIFICATA

(Questo articolo è diventato l'articolo 13 bis)

(L'intero Titolo VI della versione precedente è stato soppresso)

Invariato

2. Quando oggetto della rinuncia è una privativa comunitaria per la quale è stato concesso un differimento della pubblicazione si considera che fin dall'inizio detta privativa non abbia prodotto gli effetti di cui al presente regolamento.

3. Una privativa comunitaria registrata può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata tale privativa possieda i requisiti per ottenere la protezione e sia mantenuta l'identità del disegno o modello.

Invariato

5. Se dinanzi ad un tribunale competente a pronunciarsi in merito a disegni e modelli comunitari è stata promossa un'azione ex articolo 14 pertinente al diritto ad una privativa comunitaria registrata l'Ufficio non iscrive la rinuncia nel Registro senza il consenso del ricorrente.

Invariato

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare all'Ufficio una domanda volta ad ottenere che sia dichiarata nulla una privativa comunitaria registrata.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. La domanda è inammissibile se una domanda con il medesimo oggetto e le medesime ragioni è stata decisa nei confronti delle stesse parti da un tribunale competente a pronunciarsi in merito a disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato.

*Articolo 57***Esame della domanda**

1. Qualora ritenga ammissibile la domanda di nullità l'Ufficio accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 27 ostano al mantenimento della privativa comunitaria registrata.

2. Nel corso dell'esame della domanda, da effettuarsi osservando le disposizioni del regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni in merito alle sue notifiche od alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

(3) La declaratoria di nullità della privativa comunitaria registrata è trascritta nel Registro una volta divenuta definitiva.

*Articolo 58***Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto violatore della privativa**

1. Qualora venga depositata una domanda di nullità della privativa comunitaria registrata e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva in proposito qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per violazione della stessa privativa può esser associato in quanto parte interveniente al procedimento di nullità purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione è stata promossa. È parimenti legittimato ad intervenire nel procedimento di nullità alle stesse condizioni qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare della privativa comunitaria ha chiesto giudizialmente nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta violazione della privativa nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono violazione della privativa comunitaria.

2. L'istanza di partecipazione va presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fino a quando non è stata pagata la tassa di nullità di cui all'articolo 56, paragrafo 2. Una volta adempiuta questa formalità essa è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eventuali eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO

TITOLO VII

RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DELL'UFFICIO

Invariato

*Articolo 59***Decisioni soggette a ricorso**

1. Contro le decisioni degli esaminatori, dell'amministrazione competente per marchi e disegni, delle divisioni affari legali e delle divisioni annullamenti può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.

*Articolo 60***Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento**

Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono di diritto parti nel procedimento di ricorso.

*Articolo 61***Termini e formalità**

Il ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione. Il ricorso dev'essere motivato in una memoria scritta entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione.

Il ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione che si desidera impugnare. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Il ricorso dev'essere motivato in una memoria scritta entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione.

*Articolo 62***Revisione pregiudiziale**

1. Se ritiene il ricorso ammissibile e fondato la divisione che ha emesso la decisione impugnata deve riformare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.

2. Se del ricorrente entro un mese dal ricevimento della memoria il ricorso è immediatamente deferito alla commissione ricorsi, senza parere sul merito.

Invariato

1. Se ritiene il ricorso ammissibile e fondato la divisione che ha emesso la decisione impugnata deve riformare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.

2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria il ricorso è immediatamente deferito alla commissione ricorsi, senza parere sul merito.

*Articolo 63***Esame dei ricorsi**

1. Se il ricorso è ammissibile la commissione ricorsi ne esamina la fondatezza.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Qualora lo reputerà necessario, durante l'esame del ricorso la commissione ricorsi invita le parti a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni in merito alle sue notifiche od alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

*Articolo 64***Decisioni sui ricorsi**

1. Previo esame del merito, la commissione ricorsi delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova.

2. Qualora la commissione ricorsi rinvii per nuova la causa all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai principi giuridici enunciati nella decisione della commissione ricorsi, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.

3. Gli effetti delle decisioni della commissione ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato ricorso per cassazione alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto.

*Articolo 65***Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia**

1. Contro le decisioni della commissione ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del Trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia ha facoltà di annullare o riformare le decisioni impuginate.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione ricorsi, se nella sua decisione questa non ha accolto le sue istanze.

5. Il ricorso va inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione della commissione ricorsi.

6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti prescritti dalla sentenza della Corte di giustizia.

PROPOSTA MODIFICATA

1. Previo esame del merito, la commissione ricorsi delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.

2. Qualora la commissione ricorsi rinvii per nuova decisione la causa all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai principi giuridici enunciati nella decisione della commissione ricorsi, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

Invariato

Sezione prima

Disposizioni generali*Articolo 66***Motivazione delle decisioni**

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti abbiano presentato le proprie deduzioni.

*Articolo 67***Esame dei fatti per iniziativa dell'Ufficio**

1. Nel corso del procedimento l'Ufficio procede di propria iniziativa all'esame dei fatti; nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate, eccetto se e in quanto sono chiamati in causa i motivi di nullità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) ed agli articoli 10 e 10 bis.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.

*Articolo 68***Procedimento orale**

1. Quando ne ravvisi l'opportunità l'Ufficio ricorre al procedimento orale di propria iniziativa o su istanza di parte.

2. Il procedimento orale, compresa la lettura della decisione, è pubblico salvo decisione contraria della qualora la pubblicità possa presentare inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso.

2. Il procedimento orale, compresa la lettura della decisione, è pubblico salvo decisione contraria della divisione dinanzi alla quale esso si svolge qualora la pubblicità possa presentare inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso.

*Articolo 69***Assunzione dei mezzi di prova**

Invariato

1. Tra i mezzi di prova esperibili nei procedimenti dinanzi all'Ufficio rientrano i seguenti:

a) l'audizione delle parti;

b) la richiesta d'informazioni;

c) la produzione di documenti ed elementi di prova;

d) l'audizione dei testimoni;

PROPOSTA INIZIALE

- e) le consulenze tecniche;
- f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.
2. La competente divisione dell'Ufficio può affidare l'istruzione ad uno dei suoi membri.
3. Se ritiene necessaria la deposizione orale di una parte, un testimone od un perito l'Ufficio cita la persona interessata a comparire dinanzi ad esso.
4. Le parti vengono informate dell'audizione dei testimoni e/o dei consulenti dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande ai testimoni e/o consulenti.

*Articolo 70***Notifiche**

L'Ufficio notifica di propria iniziativa tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o per le quali tale atto è prescritto da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione ovvero è disposto dal presidente.

*Articolo 71***Reintegrazione nei diritti**

1. Il richiedente od il titolare della privativa comunitaria registrata od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti se a norma del presente regolamento l'inosservanza ha per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso.
2. L'istanza di reintegrazione va presentata per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. L'istanza non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della relativa tassa dal periodo di un anno viene detratto il periodo supplementare di sei mesi di cui la seconda frase dell'articolo, paragrafo 3.
3. L'istanza di reintegrazione deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa.

PROPOSTA MODIFICATA

L'Ufficio notifica di propria iniziativa tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o per le quali tale atto è prescritto da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione ovvero è disposto dal presidente dell'Ufficio.

Invariato

2. L'istanza di reintegrazione va presentata per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. L'istanza non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della relativa tassa dal periodo di un anno viene detratto il periodo supplementare di sei mesi di cui la seconda frase dell'articolo 13 bis, paragrafo 3.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. La divisione dell'Ufficio a pronunciarsi sull'atto omesso decide in merito all'istanza di reintegrazione.

4. La divisione dell'Ufficio competente a pronunciarsi sull'atto omesso decide in merito all'istanza di reintegrazione.

5. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al paragrafo 2 ed all'articolo 43, paragrafo 1.

Invariato

6. Il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda od alla registrazione de privativa comunitaria registrata e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui si attua o cui è applicato un disegno o modello che rientri nell'ambito della tutela della privativa comunitaria registrata.

6. Il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, nel corso del periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda od alla registrazione de privativa comunitaria registrata e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui si attua o cui è applicato un disegno o modello che rientri nell'ambito della tutela della privativa comunitaria registrata.

7. Il terzo che possa avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente od il titolare della privativa comunitaria registrata nel termine di due mesi dalla data in cui è pubblicata la notizia della reintegrazione.

Invariato

8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto degli Stati membri di concedere la reintegrazione nei diritti quando nei riguardi delle loro autorità non siano stati osservati i termini di cui il presente regolamento prescrive l'osservanza.

*Articolo 72***Rinvio ai principi generali**

In assenza di disposizioni procedurali nel presente regolamento, nel regolamento di esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni ricorsi, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.

*Articolo 73***Cessazione degli obblighi pecuniari**

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2. Il diritto di chiedere all'Ufficio il rimborso di tasse o di somme versate in eccesso si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

PROPOSTA INIZIALE

3. Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto dall'invito a pagare la tassa e quello di cui al paragrafo 2 dalla presentazione di un'istanza scritta e motivata. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade alla fine del sesto anno successivo all'anno civile in cui era iniziata la decorrenza iniziale, a meno che sia stata proposta una domanda giudiziale per far valere il diritto, nel qual caso il termine scade un anno dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva.

Sezione seconda

Spese*Articolo 74***Ripartizione delle spese**

1. La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di una privativa comunitaria registrata o nei procedimenti di ricorso sopporta l'onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute per le necessità del procedimento, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione dei mandatari, consulenti e avvocati, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese nel regolamento di esecuzione.

2. Ove tuttavia le parti soccombano rispettivamente su una o più imputazioni, o quando l'equità lo esiga, la divisione annullamenti o la commissione ricorsi decidono una diversa ripartizione delle spese.

3. La parte che pone fine ad un procedimento davanti all'Ufficio rinunciando al disegno comunitario registrato o non rinnovandone la registrazione, ovvero rinunciando al procedimento di nullità o al procedimento di ricorso, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dalla parte avversa conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

4. In caso di non luogo a procedere la divisione annullamenti o la commissione ricorsi decidono sulle spese in via equitativa.

5. Quando dinanzi alla divisione annullamenti od alla commissione ricorsi le parti addivengono in via transattiva ad una ripartizione delle spese diversa da quella disposta dai paragrafi da 1 a 4 la divisione competente dell'Ufficio ne prende atto.

6. Su istanza di parte i cancellieri della divisione annullamenti o della commissione ricorsi fissano l'importo delle spese da pagare in applicazione di quanto disposto dai paragrafi precedenti. Tale importo può, su istanza presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, essere riveduto con decisione della divisione annullamenti o della commissione ricorsi.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto dall'invito a pagare la tassa e quello di cui al paragrafo 2 dalla presentazione di un'istanza scritta e motivata. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade alla fine del sesto anno successivo all'anno civile in cui era iniziata la decorrenza iniziale, a meno che sia stata proposta una domanda giudiziale per far valere il diritto, nel qual caso il termine scade non prima di un anno dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 75***Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'ammontare delle spese**

1. Le decisioni definitive dell'Ufficio che stabiliscono l'ammontare delle spese costituiscono titolo esecutivo.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta, previa unicamente la verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato membro designa a tale scopo, dandone comunicazione all'Ufficio e alla Corte di giustizia.
3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione a norma della legge nazionale adendo direttamente l'autorità competente.
4. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è peraltro di competenza delle autorità giudiziarie nazionali.

Sezione terza

Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri*Articolo 76***Registro**

L'Ufficio tiene un registro denominato «dei disegni e modelli comunitari», nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento di esecuzione prescrivono l'annotazione o la trascrizione. Il Registro è aperto alla consultazione pubblica salvo diversa disposizione dell'articolo 52, paragrafo 2, in merito alle iscrizioni riguardanti le privative comunitarie registrate per le quali sia stato richiesto il differimento della pubblicazione.

*Articolo 77***Pubblicazioni periodiche**

1. L'Ufficio pubblica periodicamente un «Bollettino dei disegni e modelli comunitari», che contiene le trascrizioni e le annotazioni aperte alla pubblica consultazione riportate nel Registro nonché tutte le altre notizie la cui pubblicità sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.

Registro dei disegni e modelli comunitari

L'Ufficio tiene un registro denominato «Registro dei disegni e modelli comunitari», nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento di esecuzione prescrivono l'annotazione o la trascrizione. Il Registro è aperto alla consultazione pubblica salvo diversa disposizione dell'articolo 52, paragrafo 2, in merito alle iscrizioni riguardanti le privative comunitarie registrate per le quali sia stato richiesto il differimento della pubblicazione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Comunicazioni ed informazioni di carattere generale emananti dal presidente dell'Ufficio, nonché ogni altra notizia attinente al presente regolamento od alla sua applicazione, verranno pubblicate nella «Gazzetta ufficiale dell'Ufficio», di cui all'articolo 85 del regolamento sul marchio comunitario.

*Articolo 78***Consultazione dei fascicoli**

1. I fascicoli relativi a domande di privativa comunitaria registrata non ancora pubblicate ed i fascicoli relativi a privative comunitarie registrate per le quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 52 o che sono stati oggetto di rinuncia prima del periodo di differimento od alla sua scadenza possono essere aperti alla consultazione pubblica solo con il consenso del richiedente o del titolare della privativa comunitaria registrata.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare della privativa comunitaria registrata prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia. Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato fornisce le prove che il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata hanno compiuto atti intesi ad esercitare contro di lui i diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata.

3. Dopo la pubblicazione della privativa comunitaria registrata i fascicoli possono essere consultati da chiunque ne faccia richiesta.

4. Il regolamento di esecuzione stabilisce tuttavia in quali casi determinati documenti del fascicolo possono essere esclusi dalla consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

*Articolo 79***Cooperazione amministrativa**

Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e gli organi giudiziari o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, a richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione dei fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziari, pubblici ministeri o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli tale consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 78.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 80***Scambio di pubblicazioni**

1. L'Ufficio dei disegni e modelli comunitari e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si scambiano a richiesta, gratuitamente e per le proprie occorrenze, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.
2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio ed all'inoltro di pubblicazioni.

Sezione quarta

Rappresentanza*Articolo 81***Principi generali in tema di rappresentanza**

1. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non abbiano nella Comunità né residenza né domicilio né la sede industriale o commerciale reale ed effettiva devono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio, nei modi indicati all'articolo 82, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento ad esclusione del deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato;
3. Le persone fisiche e giuridiche che hanno nella Comunità la residenza, il domicilio o una sede industriale o commerciale reale ed effettiva possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente, il quale deve depositare presso l'Ufficio stesso una procura firmata, da inserire nel fascicolo, i cui particolari sono specificati dal regolamento di esecuzione. Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente paragrafo è altresì legittimato a rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, senza però avere nella Comunità né residenza, né domicilio, né una sede industriale o commerciale reale ed effettiva.

*Articolo 82***Professionale**

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all'Ufficio disciplinati dal presente regolamento può essere assunta soltanto da:
 - a) avvocati abilitati in uno Stato membro ed aventi domicilio professionale nella Comunità, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale, oppure

2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non abbiano nella Comunità né residenza né domicilio né la sede industriale o commerciale reale ed effettiva devono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio, nei modi indicati all'articolo 82, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento ad esclusione del deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato; il regolamento di attuazione può permettere altre eccezioni.

Invariato

Rappresentanza professionale

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- b) rappresentanti abilitati iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del 20.12.1993 sul marchio comunitario, oppure
- c) persone iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli, di cui al paragrafo 4.

2. Le persone di cui al paragrafo 1, lettera c) hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell'ambito di procedimenti dinanzi all'Ufficio pertinenti a disegni e modelli.

3. Il regolamento d'attuazione dispone se e a quali condizioni i rappresentanti ammessi ad agire dinanzi all'Ufficio devono depositarvi una procura firmata, da inserire nei fascicoli.

4. Può essere iscritta nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli ogni persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di uno Stato membro;
- b) domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità;
- c) abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti al disegno industriale dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o. Se nello Stato in questione l'abilitazione a rappresentare terzi in questioni pertinenti al disegno industriale non è subordinata al possesso di una particolare qualificazione professionale, le persone che chiedono l'iscrizione nell'elenco devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato. L'osservanza di questa condizione non è tuttavia richiesta a coloro ai quali, in forza della normativa vigente in uno Stato membro, sia ufficialmente riconosciuto il possesso delle qualifiche professionali richieste per rappresentare persone fisiche o giuridiche in tema di proprietà industriale dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale del medesimo Stato.

5. L'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 4 ha luogo in seguito a richiesta accompagnata da un attestato dell'Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti specificati dal paragrafo suddetto.

6. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga alle disposizioni di cui:

- a) al paragrafo 4, lettera a, in circostanze eccezionali;
- b) al paragrafo 4, lettera c), seconda frase, qualora il richiedente fornisca la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste.

PROPOSTA MODIFICATA

- c) abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti al disegno industriale dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dinanzi all'ufficio del Benelux. Se nello Stato in questione l'abilitazione a rappresentare terzi in questioni pertinenti al disegno industriale non è subordinata al possesso di una particolare qualificazione professionale, le persone che chiedono l'iscrizione nell'elenco devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato. L'osservanza di questa condizione non è tuttavia richiesta a coloro ai quali, in forza della normativa vigente in uno Stato membro, sia ufficialmente riconosciuto il possesso delle qualifiche professionali richieste per rappresentare persone fisiche o giuridiche in tema di proprietà industriale dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale del medesimo Stato.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

7. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui il rappresentante abilitato può venir cancellato dall'elenco.

TITOLO

TITOLO IX

**COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI GIUDIZIARIE
RELATIVE ALLE PRIVATIVE COMUNITARIE PER DISEGNI E
MODELLI**

Invariato

Sezione prima

Competenza ed esecuzione

Articolo 83

Applicazione della Convenzione sulla competenza e sull'esecuzione

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti le privative comunitarie ed alle domande di privativa comunitaria registrata nonché ai procedimenti relativi alle azioni promosse sulla base di privative comunitarie e privative nazionali che godono di protezione simultanea si applica la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, come novellata dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee, riassuntivamente chiamata nel seguito «Convenzione di esecuzione».

2. Le disposizioni della Convenzione di esecuzione rese applicabili dal paragrafo precedente produrranno effetti nei confronti di uno Stato membro unicamente nel testo al momento vigente nei suoi confronti.

3. Nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 85:

- a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 24 della Convenzione di esecuzione;
- b) si applicano gli articoli 17 e 18 della Convenzione entro i limiti previsti dall'articolo 86, paragrafo 4 del presente regolamento;
- c) le disposizioni del titolo II della Convenzione di esecuzione che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 83 bis

Disposizioni transitorie**Sezione seconda****Controversie in tema di violazione e validità delle private comunitarie**

Articolo 84

Tribunali dei disegni e modelli comunitari

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giudiziari di primo e di secondo grado (tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale di detti tribunali intervenuto successivamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Fino a quando un determinato Stato membro non ha proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2 le azioni o le domande di cui all'articolo 85, per le quali le autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in forza dell'articolo 86, vanno proposte dinanzi al giudice di questo Stato cui spetterebbe la competenza per territorio e per materia in rapporto ai procedimenti relativi alle private nazionali.

4. Le disposizioni della Convenzione di esecuzione applicabili in forza dell'articolo 83 non produrranno effetti nei confronti degli Stati membri per i quali detta Convenzione non sia ancora entrata in vigore. Fino al momento di tale entrata in vigore negli Stati membri in questione le procedure di cui all'articolo 83, paragrafo 1 sono disciplinate da eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali che regolino i rapporti con gli altri Stati membri interessati ovvero, in mancanza di tali convenzioni, dalle disposizioni di diritto nazionale in tema di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

(Questo articolo è divenuto l'articolo 83, paragrafo 4)

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 85***Competenza in tema di violazione e validità delle
privative**

I tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

- a) per tutte le azioni in tema di violazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni in tema d'incombente violazione di privative comunitarie;
- b) per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una violazione della privativa comunitaria, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;
- c) per tutte le azioni di nullità della privativa comunitaria non registrata;
- d) per le domande riconvenzionali di nullità della privativa comunitaria registrata proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).

*Articolo 86***Competenza internazionale**

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in forza dell'articolo 83, le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri le azioni di cui sopra si propongono dinanzi ai tribunali giurisdizionali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro le azioni di cui sopra vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'Ufficio.

4. In deroga a quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3:

- a) si applica l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei disegni comunitari;
- b) si applica l'articolo 18 della medesima convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni comunitari.

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in forza dell'articolo 83, le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri le azioni di cui sopra si propongono dinanzi ai tribunali giurisdizionali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro le azioni di cui sopra vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

5. Le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85, lettere a) e d) possono parimenti essere proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di violazione è stato commesso o è incombente.

*Articolo 87***Sfera di competenza in materia di violazione della privata**

1. Un tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari a norma dell'articolo 86, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di violazione commessi o incombenti nel territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari a norma dell'articolo 86, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di violazione commessi o incombenti nel territorio dello Stato membro in cui è situato.

*Articolo 88***Azione e domanda riconvenzionale di nullità della privata comunitaria**

1. Le azioni di nullità e le domande riconvenzionali di nullità possono essere fondate soltanto sulle cause contemplate dall'articolo 27.

2. L'azione o la domanda riconvenzionale di nullità può esser proposta.

3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare della privata comunitaria non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui si trova il giudice adito.

4. La validità della privata comunitaria non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di violazioni.

*Articolo 89***Presunzione di validità — Difesa nel merito**

1. Nei procedimenti relativi ad azioni per violazione o incombente violazione della privata comunitaria registrata i tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari considerano valida la privata comunitaria a meno che il convenuto non ne contesti la validità mediante domanda riconvenzionale di nullità.

PROPOSTA MODIFICATA

2. L'azione o la domanda riconvenzionale di nullità può esser proposta da chi ne ha diritto in forza dell'articolo 27, paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Nei procedimenti relativi ad azioni per violazione o incombente violazione della privativa comunitaria non registrata in cui il titolare il disegno o modello possiede il requisito dell'individualità il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari considera il disegno o modello valido a meno che la sua validità non venga posta in questione dal convenuto mediante domanda riconvenzionale di nullità.

3. Nei procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 l'eccezione di nullità della privativa comunitaria sollevata davanti a un tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammessa dal giudice adito solo se ed in quanto il convenuto chiede l'annullamento della privativa comunitaria in forza di una precedente privativa nazionale a termini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) di cui sia titolare.

*Articolo 90***Sentenze che pronunciano sulla validità delle privative comunitarie**

1. Quando la validità della privativa comunitaria è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari mediante domanda riconvenzionale di nullità:

- a) il tribunale dichiara nulla la privativa comunitaria se accerta che una delle cause di cui all'articolo 27 osta al mantenimento della privativa stessa;
- b) il tribunale respinge la domanda se accerta che nessuna delle cause di cui all'articolo 27 osta al mantenimento della privativa comunitaria.

2. Il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria ne comunica la data di presentazione all'Ufficio, il quale la annota nel Registro.

3. Il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità può, su istanza del titolare della privativa comunitaria e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che il tribunale stesso stabilisce. Se la domanda non viene presentata entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 3.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Nei procedimenti relativi ad azioni per violazione o incombente violazione della privativa comunitaria non registrata in cui il titolare fornisca elementi atti a dimostrare in che modo il disegno o modello possiede il requisito dell'individualità il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari considera il disegno o modello valido a meno che la sua validità non venga posta in questione dal convenuto mediante domanda riconvenzionale di nullità.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

4. Quando la sentenza di un tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari pertinente ad una domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria registrata è diventata definitiva il tribunale trasmette all'Ufficio copia del provvedimento. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio annota gli estremi del provvedimento nel Registro secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

5. La domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria registrata è inammissibile qualora l'Ufficio abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento tra le stesse parti promosso per il medesimo oggetto e per le medesime ragioni.

*Articolo 91***Effetti delle sentenze che pronunciano sulla validità**

Una volta diventata definitiva la sentenza di un tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari che annulla la privativa comunitaria produce in tutti gli Stati membri gli effetti di cui all'articolo 28.

*Articolo 92***Diritto applicabile**

1. I tribunali competenti a pronunciarsi

2. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti alla privativa nazionale nello Stato membro in cui il tribunale stesso è ubicato.

*Articolo 93***Sanzioni nei procedimenti relativi a violazioni della privativa**

1. Se nell'ambito di un procedimento per violazione o incombente violazione della privativa accerta che il convenuto ha violato la privativa comunitaria o compiuto atti tali da costituire minaccia di violazione il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti:

a) un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di violazione o di incombente violazione;

PROPOSTA MODIFICATA

1. I tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari applicano in ogni questione le rispettive legislazioni nazionali, compreso il presente regolamento per gli aspetti da esso coperti, ed all'occorrenza le norme di diritto internazionale privato che in esse figurano.

Invariato

1. Se nell'ambito di un procedimento per violazione o incombente violazione della privativa accerta che il convenuto ha violato la privativa comunitaria o compiuto atti tali da costituire minaccia di violazione il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;
- c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti che violano la privativa, qualora il loro proprietario sia a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultino ovvi date le circostanze;
- d) qualsiasi ordinanza che imponga sanzioni d'altro genere commisurate alle circostanze, quali siano disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di violazione o d'incombente violazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

2. Il tribunale prende anche i provvedimenti intesi ad assicurare l'osservanza delle ordinanze di cui al paragrafo 1 in conformità della legge nazionale.

*Articolo 94***Provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare**

1. In relazione a una privativa comunitaria può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari, l'applicazione di provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, contemplati dalla legge di detto Stato in relazione alla privativa nazionale anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta al tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.

2. Nei procedimenti in cui si chiedono provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, sono ammissibili le eccezioni di nullità sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria. Si applica tuttavia per quanto di ragione l'articolo 89, paragrafo 2.

3. Un tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari in base all'articolo 86, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può ordinare provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione prescritte dal titolo III della Convenzione di esecuzione, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giudiziale.

*Articolo 95***Disposizioni in tema di connessione**

1. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari dinanzi al quale sia stata promossa una delle azioni di cui all'articolo 85, che non sia una domanda di accertamento dell'insussistenza di violazioni della privativa, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità della privativa comunitaria sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari ovvero, nel caso in cui si tratti di una privativa comunitaria registrata, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio.

2. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento l'Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità della privativa comunitaria, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti o a richiesta di una delle parti o sentite le altre qualora la nullità della privativa comunitaria sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari quest'ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi ad esso.

3. In caso di sospensione del procedimento il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari può ordinare provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, per la durata della sospensione.

*Articolo 96***Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado — Ricorso per cassazione**

1. Le sentenze dei tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 85, sono impugnabili mediante ricorso davanti ai tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il tribunale in questione.

3. Alle sentenze dei tribunali competenti a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari di secondo grado si applicano le norme nazionali in fatto di ricorso per cassazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione terza

Altre controversie relative alle privative comunitarie*Articolo 97***Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli comunitari**

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza a norma dell'articolo 83, paragrafi 1 o 4, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 85 dinanzi al giudice che sarebbe competente per territorio e per materia alle azioni riguardanti la privativa nazionale registrata dallo Stato stesso.

2. Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma dell'articolo 83, paragrafi 1 e del paragrafo 1 del presente articolo, in rapporto ad azioni riguardanti la privativa comunitaria diverse da quelle di cui all'articolo 85 dette azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giudiziari dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

*Articolo 98***Obblighi degli organi giudiziari nazionali**

Il giudice nazionale adito con un'azione relativa ad una privativa comunitaria registrata non contemplata all'articolo 85 deve considerare valida la privativa stessa. Si applicano tuttavia, per quanto di ragione, l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 94, paragrafo 2.

TITOLO

EFFETTI SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI*Articolo 99***Azioni civili simultanee e successive fondate su privative comunitarie e su privative nazionali**

1. Qualora siano promosse azioni per violazione o incombente violazione per le stesse ragioni e tra le stesse parti davanti ai giudici di Stati membri diversi, aditi rispettivamente sulla base di una privativa comunitaria e di una privativa nazionale che fornisca protezione, il giudice adito in secondo luogo deve, di propria iniziativa, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento pendente dinanzi a lui qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza a norma dell'articolo 83, paragrafi 1 o 4, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 85 vanno proposte dinanzi al giudice che sarebbe competente per territorio e per materia in rapporto alle azioni riguardanti la privativa nazionale registrata dallo Stato stesso.

2. Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma dell'articolo 83, paragrafi 1 o 4 e del paragrafo 1 del presente articolo, in rapporto ad azioni riguardanti la privativa comunitaria diverse da quelle di cui all'articolo 85 dette azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giudiziari dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

Invariato

TITOLO X

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il tribunale competente a pronunciarsi in tema di disegni e modelli comunitari adito in un'azione per violazione o incombente violazione fondata su una privativa comunitaria respinge l'istanza quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in base ad una privativa che fornisca una protezione concomitante.

3. Il giudice adito in un'azione per violazione o incombente violazione di una privativa nazionale respinge l'istanza quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in relazione ad un disegno o modello comunitario che fornisca una protezione concomitante.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano ai provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare.

*Articolo 100***Relazioni con altre forme di tutela previste dal diritto nazionale**

1. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili alle privative non registrate, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

2. Disegni e modelli protetti in quanto tali da una privativa comunitaria sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

TITOLO

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RIGUARDANTI L'UFFICIO

Sezione prima

Disposizioni generali*Articolo 101***Disposizioni generali**

Fatte salve le disposizioni del presente titolo, per quanto riguarda i compiti dell'Ufficio nell'ambito del presente regolamento si applica il titolo XII del regolamento sul marchio comunitario.

Articoli da 102 a 106

TITOLO XI

Invariato

(soppressi)

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione seconda

Invariato

Direzione dell'Ufficio*Articolo 107***Poteri supplementari del presidente**

Oltre ad espletare le funzioni e i poteri conferitigli dall'articolo 119 del regolamento sul marchio comunitario il presidente dell'Ufficio può, previa consultazione del consiglio di amministrazione e, nel caso del regolamento relativo alle tasse, del comitato del bilancio, sottoporre alla Commissione proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento di esecuzione, del regolamento relativo alle tasse nonché di qualsiasi altra disposizione, se ed in quanto i regolamenti suddetti riguardano i disegni e i modelli comunitari registrati.

Articolo 108

(soppresso)

Nomina del presidente e dei vicepresidenti

Sezione terza

Invariato

Consiglio d'amministrazione*Articolo 109***Poteri supplementari del Consiglio d'amministrazione**

Oltre alle competenze attribuitegli dal regolamento sul marchio comunitario o da altre disposizioni del presente regolamento, il Consiglio d'amministrazione:

- a) stabilisce la data in cui inizierà il deposito delle domande di disegno e modello comunitario registrato a norma dell'articolo 128, paragrafo 2;
- b) viene consultato prima dell'adozione dei criteri in base ai quali andranno esaminati i requisiti formali, i motivi che giustificano un rifiuto della registrazione ed i procedimenti di annullamento dinanzi all'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Articoli da 110 a 112

(soppressi)

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione quarta

Invariato

Applicazione dei procedimenti*Articolo 113***Competenza delle divisioni dell'Ufficio**

Sono competenti a prendere decisioni nei procedimenti istituiti dal presente regolamento:

- a) gli esaminatori;
- b) la divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli;
- c) le divisioni annullamenti;
- d) le commissioni ricorsi.

*Articolo 114***Esaminatori**

Un esaminatore è competente a prendere decisioni in nome dell'Ufficio in merito alle domande di registrazione delle private comunitarie.

*Articolo 115***La divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli**

1. La divisione legale e di amministrazione dei marchi istituita dal regolamento sul marchio comunitario diventa la divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.

2. Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento sul marchio comunitario detta divisione è competente a prendere le decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza di un esaminatore o di una divisione annullamenti. Essa è in particolare competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro dei disegni e modelli comunitari.

*Articolo 116***Divisioni annullamenti**

1. Le divisioni annullamenti sono competenti a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati.

2. Una divisione annullamenti è formata da tre membri, dei quali almeno uno deve avere formazione giuridica.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 117***Commissioni ricorsi**

Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento sul marchio comunitario, la commissione ricorsi istituita da tale regolamento è competente a deliberare sui ricorsi proposti degli esaminatori, delle divisioni annullamenti, della divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.

Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento sul marchio comunitario, la commissione ricorsi istituita da tale regolamento è competente a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni riguardanti disegni e modelli comunitari degli esaminatori, delle divisioni annullamenti, della divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.

Articoli da 118 a 123

(soppressi)

TITOLO

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Invariato

*Articolo 124***Regolamento di esecuzione**

1. Le disposizioni di applicazione del presente regolamento sono adottate nel contesto di un regolamento di esecuzione.

2. Oltre alle tasse stabilite dagli articoli precedenti vengono riscosse tasse, secondo le modalità di applicazione particolareggiate fissate dal regolamento di esecuzione e dal regolamento relativo alle tasse, nei seguenti casi:

- a) pagamento tardivo della tassa di registrazione;
- b) pagamento tardivo della tassa di pubblicazione;
- c) pagamento tardivo della tassa per il differimento della pubblicazione;
- d) pagamento tardivo di soprattasse per domande cumulative;
- e) rilascio di una copia del certificato di registrazione;
- f) trascrizione del trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato;
- g) trascrizione di una licenza o di altri diritti su un disegno o modello comunitario registrato;
- h) cancellazione della trascrizione di una licenza o di altri diritti;
- i) rilascio di un estratto dal registro;
- j) consultazione di un fascicolo;

PROPOSTA INIZIALE

- k) rilascio di copie di documenti contenuti in un fascicolo;
- l) comunicazione d'informazioni contenute in un fascicolo;
- m) riesame della liquidazione delle spese procedurali da rimborsare;
- n) rilascio di copie certificate conformi della domanda.

3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento relativo alle tasse vengono adottati e modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo.

*Articolo 124 bis***Norme procedurali delle commissioni ricorsi**

Senza pregiudizio per gli adeguamenti eventualmente necessari né per eventuali disposizioni aggiuntive, ai ricorsi proposti dinanzi le commissioni ricorsi nell'ambito del presente regolamento si applicano le norme procedurali di queste stesse commissioni, adottate seguendo la procedura di cui all'articolo.

Articoli da 125 a 127 della vecchia versione

*Articolo 128***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento relativo alle tasse vengono adottati e modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 125.

Invariato

Senza pregiudizio per gli adeguamenti eventualmente necessari né per eventuali disposizioni aggiuntive, ai ricorsi proposti dinanzi le commissioni ricorsi nell'ambito del presente regolamento si applicano le norme procedurali di queste stesse commissioni, adottate seguendo la procedura di cui all'articolo 125.

*Articolo 125 (nuovo)***Istituzione di un comitato e di una procedura per l'adozione dei regolamenti d'attuazione**

1. La Commissione viene assistita da un comitato denominato «Comitato per le questioni relative alle tasse ed alle norme di attuazione del regolamento su disegni e modelli comunitari», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si faccia riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 3 di tale decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

(soppressi)

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Le domande di privative comunitarie registrate possono essere depositate presso l'Ufficio a decorrere dalla data fissata dal Consiglio di amministrazione su raccomandazione del presidente dell'Ufficio.

3. Le domande di privative comunitarie registrate depositate nei tre mesi che precedono la data indicata nel paragrafo 2 si considerano depositate a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA
